

CSEN EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA

Ottobre 2014

NUOVE CONVENZIONI CSEN

Federazioni Sportive
Nazionali

F.G.I. Ginnastica

F.I.Bi.S. Biliardo Sportivo

F.I.H.P. Hockey e Pattinaggio

F.I.S.B. Sport Bowling

PROVE DI FISCALITÀ'

Introduciamo le ultime riflessioni dal Commercialista Dott. Stefano Monti inerenti le ultime sentenze delle Commissioni Tributarie.

Qualcosa sta cambiando/2

Del Commercialista Dott. Stefano Monti

In riferimento al riconoscimento della rivalsa iva sugli acquisti commerciali per quegli enti nei confronti dei quali è stata accertata la decadenza dai benefici della forfetizzazione prevista dalla legge 398/91 sono state emesse alcune sentenze.

In particolare il dispositivo della sentenza n.1438/07/14 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna recita : "il diritto dell'associazione sportiva dilettantistica alla detrazione dell'iva già assolta nella misura risultante dalle scritture contabili acquisite ... con conseguente rideterminazione dell'entità delle somme dovute a tale titolo e con conseguente rideterminazione dell'importo dell'avviso di accertamento".

Sul tema si ricorda anche la sentenza emanata dalla Commissione Provinciale di Alessandria che recita :

"l'Ufficio ha errato nell'omettere di detrarre l'Iva, assolta sugli acquisti effettuati e di cui l'Associazione ha fornito la prova attraverso l'esibizione delle relative fatture di acquisto. questo equivoco nasce dal fatto che l'associazione ritenendo di essere una associazione sportiva e di poter beneficiare delle agevolazioni, anche formali, previste dalle norme di legge, non ha tenuto i libri contabili pur avendo tenuto le fatture relative agli acquisti effettuati ...





Contattaci

CSEN BOLOGNA
Via Leandro Alberti, 76
051.188.99.737
info@csenbologna.it
www.csenemiliaromagna.it

si tratta, ad avviso della commissione, di un errore della Associazione ma lo stesso non può influire sulla veridicità dei documenti contabili esibiti e che non sono stati contestati dagli accertatori".

Alla luce di quanto innanzi la giurisprudenza è orientata nel sostenere che, se il contribuente riesce a dimostrare le prove documentali, l'ufficio non può omettere la detrazione dell'iva, in quanto tale documentazione prova il presupposto per ottenerla detrazione d'imposta.

Sulla stessa questione è intervenuta la Cassazione che nella sentenza (n.11168 sez.V del 21/05/2014) afferma che il contribuente anche se non ha tenuto in maniera conforme alla legge la tenuta del registro acquisti in formato cartaceo può tuttavia ottenere l'imposta versata in eccedenza se riesce a dimostrare che ha i requisiti necessari, che formano il presupposto di diritto sostanziale, per recuperare le somme versate in eccesso.

“In tema di Iva si segnala anche la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 4157/2014 del 25.07.2014 che allineandosi alla giurisprudenza comunitaria conferma che non si possa escludere l'esenzione Iva in merito alle prestazioni di servizi fornite da parte di un organismo senza fine di lucro”
